



# **Comune di Sasso Marconi**

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • [www.comune.sassomarconi.bologna.it](http://www.comune.sassomarconi.bologna.it)

PEC: [comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it)

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Deliberazione n. 29 del 13/04/2023**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 - AGGIORNAMENTO**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **tedici** del mese di **aprile** alle ore **11:30**, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata.

Risultano i Signori Assessori:

PARMEGGIANI ROBERTO	Sindaco	Presente
RUSSO LUCIANO	Vice Sindaco	Presente
LENZI MARILENA	Assessore	Presente
BERNABEI IRENE	Assessore	Presente
RASCHI ALESSANDRO	Assessore	Presente
ROSSI GIANLUCA	Assessore	Presente

**Presenti n. 6**

**Assenti n. 0**

Partecipa la Vicesegretaria Dr.ssa CATI LA MONICA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta il Sindaco PARMEGGIANI ROBERTO, che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

**Visto** inoltre, l'art. 1, comma 837, della legge sopra citata, il quale dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2021, i Comuni e le Città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

**Preso atto** che il canone unico patrimoniale, a decorrere dal 1.1.2021, sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

**Richiamata** la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 847 del succitato art. 1 della Legge n. 160/2019;

### **Visti:**

- i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 Legge 160/2019, con cui sono stabilite le tariffe standard annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico e la diffusione dei messaggi pubblicitari, diversificate in base alla popolazione dell'ente, ed i successivi commi per le modalità applicative;
- i commi 841 e 842 con cui sono stabilite le tariffe standard annua e giornaliera per le occupazioni delle aree destinate a mercati, anch'esse diversificate in base alla popolazione dell'ente, e il comma 843 che definisce le facoltà dei comuni per la relativa applicazione;

**Dato atto** che il Comune, in base alla popolazione residente al 31.12.2020, ai sensi della individuazione della tariffa standard, rientra nella fascia di Comuni fra i 10.000 e i 30.000 abitanti per cui le tariffe standard risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale 40,00 €/mq (art. 1 commi 826 e 841);
- tariffa standard giornaliera 0,70 €/mq/giorno (art. 1 commi 827 e 842);

**Richiamata** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 Legge 160/2019 che prevede che il canone sia disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal canone unico, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

**Vista** la deliberazione consiliare n.36 del 30.3.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato istituito il nuovo Canone unico patrimoniale ed approvato il Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, secondo quanto previsto dalla legge 160/2019 articolo 1 commi da 816 a 847 e la successiva integrazione approvata **con delibera del Consiglio comunale nr. 3 Del 3/02/2022 al fine di recepire quanto previsto dal** comma 5-ter, art. 40 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che introduce il comma 831-bis all'art. 1 della Legge 160/2019 in merito all'obbligo per gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica di corrispondere, per ogni impianto insistente sul territorio, un canone forfetario di 800 euro in luogo dei criteri e delle tariffe definite da ciascun ente per dette occupazioni; il canone non è modificabile e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario;

**Richiamata** dunque la norma di interpretazione autentica di cui all'art 5 comma 14- quinquies lett. b) del D.L. 146 del 2021 la quale prevede che il comma 831 della Legge 160/2019 si interpreta nel senso che per occupazioni permanente di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti

attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la produzione, la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturali e che pertanto in forza di tale norma e della risoluzione nr 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 Marzo 2022, il canone annuo per tali occupazioni, è dovuto nella misura minima di 800,00 €.

**Preso atto** delle disposizioni regolamentari previste dall'atto sopra citato, che detta criteri e indirizzi per la determinazione delle tariffe, sia per le fattispecie previste dal comma 816 e seguenti, canone patrimoniale, sia per le fattispecie disciplinate dal comma 837 e seguenti, canone mercatale, nonché di tutte le ulteriori disposizioni rilevanti ai fini della quantificazione dell'entrata in esso contenute;

**Vista** la propria deliberazione in data 13/04/2023 con la quale venivano approvati i canoni per l'anno 2022,

**Tenuto conto** che il canone di concessione per l'occupazione temporanea di aree destinate a mercati comprende anche la tassa sui rifiuti giornaliera;

**Visti** gli allegati A-B-C che identificano i singoli indici coefficienti, da applicare alla tariffa standard, unitamente alle tariffe di riferimento, distinti in ordine alla tipologia di situazione, quali esposizioni pubblicitarie, occupazioni permanenti e temporanee, occupazioni mercatali;

**Visto** l'art. 53 comma 16, legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

**Preso atto** che, in forza del combinato disposto degli articoli 42 lettera f) parte finale e 48 del TUEL, la determinazione delle tariffe compete alla Giunta comunale;

**Preso atto** dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili competenti per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati

**Con voti** favorevoli unanimi, resi nei modi di legge

## **DELIBERA**

**Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:**

**1.** Di determinare i singoli indici coefficienti e le tariffe unitarie del nuovo Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del nuovo Canone mercatale;

**2.** Di approvare le tariffe per l'applicazione del canone unico patrimoniale, istituito ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-847 e ss.mm.ii, come articolato nei 3 allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, così denominati:

- Allegato A - Tariffe Canone Unico ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
- Allegato B - Tariffe Canone Unico OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
- Allegato C - Tariffe Canone unico OCCUPAZIONI AREE DEL MERCATO

**3.** Di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1/1/2023, prevedendo come scadenze per il pagamento annualità 2023 le seguenti:

**30 Settembre 2023** Passi Carrai e altre concessioni permanenti

**30 Giugno e 31 Dicembre** per Canone mercatale

**4.** Di trasmettere, a cura del Servizio competente per materia, copia della presente deliberazione alle ditte incaricate della gestione del servizio di riscossione del canone parte pubblicità e parte suolo pubblico;

**5.** Di pubblicare il presente provvedimento nel sito Internet istituzionale;

**6.** Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. stante la necessità di provvedere speditamente e senza indugio alla emissione dei documenti di pagamento sia per le esposizioni pubblicitarie sia per l'occupazione di suolo pubblico.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco  
PARMEGGIANI ROBERTO

La Vicesegretaria  
CATI LA MONICA